

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 1 aprile 2016, n.12

Proroga del termine di fine lavori della Determinazione Dirigenziale n. 31 del 24 maggio 2013 di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo biomassa della potenza di 25,2 MWe sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia, loc. "Vitone";
- di una Stazione Autoproduttore di trasformazione e consegna 30/150KV sita nel comune di Deliceto, collegata con cavo 150 KV con la sezione a 150 KV della stazione a 380 KV di Deliceto, condivisa con la Società Vibinum;
- delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.

Società AGRITRES.r.l., con sede legale Via Brigata Ebraica, 50 – 48123 Mezzano (RA).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

- alla Società Agritre S.r.l con sede legale in Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 24 maggio 2013 è stata rilasciata Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica di tipo biomassa della potenza di 25,2 MWe sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia, loc. "Vitone";
 - di una Stazione Autoproduttore di trasformazione e consegna 30/150KV sita nel comune di Deliceto, collegata con cavo 150 KV con la sezione a 150 KV della stazione a 380 KV di Deliceto, condivisa con la Società Vibinum;
 - delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.
- con nota del 1.2.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 – 08.02.2016 – 0000440, la società Agritre s.r.l. ha formulato richiesta di prorogare di mesi otto il termine per la fine dei lavori relativamente all'autorizzazione unica in oggetto, impegnandosi a prorogare il termine di efficacia della fideiussione rilasciata in favore della Regione Puglia, con le seguenti motivazioni:
 - i lavori di realizzazione dell'impianto, come dettagliatamente analizzato nel report tecnico allegato sono in fase avanzata;
 - il completamento dei lavori di costruzione dell'impianto risultano rallentati rispetto al programma lavori dall'alto grado di complessità tecnologica della struttura della caldaia che ha determinato per il costruttore ritardi di produzione e consegna dei relativi componenti;oltre, a comunicare di aver trasferito la propria sede legale ed Amministrativa all'indirizzo di Via Brigata Ebraica, 50 cap 48123 Mezzano (RA), mantenendo invariati codice fiscale, partita IVA ed il numero di iscri-

- zione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna;
- con nota prot. n. AOO_159 – 16.02.2016 – 0000557, la Sezione Energie Rinnovabili ha richiesto alla Società Agritre Srl una nuova fideiussione a prima richiesta a garanzia della realizzazione dell'impainto a favore della Regione Puglia avente validità congrua con il periodo di proroga richiesto ed emessa da primari istituti bancari o assicurativi;
 - con nota del 7.3.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 – 14.03.2016 – 0000923, la società Agritre s.r.l. ha trasmesso l'appendice dichiarativa alla polizza n. 348800049 rilasciata dalla Assicurazione Generali Italia SpA.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi".
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A./A.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
- In particolare, si precisa che il presente atto non ha alcun effetto in ordine alla verifica delle prescrizioni contenute nella V.I.A. /A.I.A. n. 3281/2012 (modificata ed integrata dalle determinazioni dirigenziali n. 3909/2012 e n. 204/2013), che è in corso tra la Società Agritre Srl e la Provincia di Foggia

Dato atto :

- che in data 11.06.2013 è stata notificata alla società la Determinazione Dirigenziale di A.U. 31 del 24 maggio 2013 compresi gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo;
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. 31 del 24 maggio 2013 è stata pubblicata sul BURP n. 77 del 6 giugno 2013;
- che con nota del 22.11.2013 acquisita agli atti al prot. n. AOO_159 – 26/11/2013 - 0009281 la società ha comunicato l'inizio dei lavori;
- che la fine dei lavori a 30 mesi a far data dal 22.11.2013 era previsto entro il 22.05.2016;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene, di prendere atto del trasferimento della società nella nuova sede a Via Brigata Ebraica n. 50 – 48123 Mezzano (RA) e di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, una proroga di 8 mesi del termine di fine lavori che viene pertanto fissato al 22 gennaio 2017;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 12 del 01/04/2016 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione unica riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

- Di prendere atto della comunicazione del 1.2.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 – 08.02.2016 – 0000440 delle motivazioni in essa contenute a sostegno della richiesta di proroga del termine di fine lavori Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica di tipo biomassa della potenza di 25,2 MWe sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia, loc. "Vitone";
 - di una Stazione autoproduttore di trasformazione e consegna 30/150KV sita nel comune di Deliceto, collegata con cavo 150 KV con la sezione a 150 KV della stazione a 380 KV di Deliceto, condivisa con la Società Vibinum;
 - delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso;
- del trasferimento della società nella nuova sede a Via Brigata Ebraica n. 50 – 48123 Mezzano (RA);
- di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, una proroga di 8 mesi del termine di fine lavori che viene pertanto fissato al 22 gennaio 2017;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio delle opere, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 5)

La Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica – Servizio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società ed al Comune di Sant'Agata di Puglia.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 5 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe RUBINO